



## **Delibera n. 1518**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. MARCO JACOBINI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 6008 del 25 febbraio 1992 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Marco Jacobini, nato a Bari (BA) il 1° aprile 1946;

VISTA la nota del 4 febbraio 2020 (prot. n. 5591 di pari data) con la quale l'Ufficio Consulenza Legale di questo Organismo ha segnalato all'Ufficio Vigilanza Albo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Marco Jacobini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 5 febbraio 2020 (prot. n. 6080 del 6 febbraio 2020) con la quale Banca Popolare di Bari S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'attività del Sig. Marco Jacobini;

VISTA la nota del 27 febbraio 2020 (prot. n. 10383 di pari data) con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha trasmesso all'Organismo altra documentazione dalla quale sono emerse ulteriori presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Marco Jacobini;

VISTE le ulteriori evidenze documentali acquisite dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 29 aprile 2020 e 22 maggio 2020;

VISTA la nota del 28 maggio 2020 (prot. n. 25053/20), notificata al consulente in data 4 giugno 2020, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Marco Jacobini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. 153, comma 3, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;

RILEVATO che il Sig. Marco Jacobini non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte né ha chiesto di poter essere sentito personalmente

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 20 ottobre 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Marco Jacobini e ha formulato le conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Marco Jacobini le sopracitate violazioni dell'art. 153, comma 3, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c)*, n. 1 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 153, comma 3;
- con riferimento alla specificità di tali violazioni e alla loro gravità, vanno adeguatamente contemplate le seguenti circostanze:
  - il consulente è incorso in una duplice violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo;
  - la mancata comunicazione degli obblighi informativi era potenzialmente suscettibile di eludere o ritardare, come di fatto avvenuto, l'attivazione delle verifiche da parte dell'Organismo, dirette all'adozione delle conseguenti misure;
  - il consulente non risulta aver svolto attività di consulenza nel periodo intercorrente tra la sottoposizione dell'istituto bancario alla procedura di amministrazione straordinaria e il momento della propria cancellazione dall'Albo;
  - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta alcun tipo di precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Marco Jacobini quantomeno a titolo di colpa;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO, altresì, che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Marco Jacobini, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Marco Jacobini, nato a Bari (BA) il 1° aprile 1946, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti